



COMUNE DI MAGLIOLO

PROVINCIA DI SAVONA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4	OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017
-------------	--

L'anno **duemiladiciassette**, addì **trentuno**, del mese di **marzo**, alle ore **20** e minuti **5**, nella sede comunale, presso la sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
LANFRANCO ENRICO	SINDACO	X	
DELMONTE VALERIO	VICE SINDACO	X	
CATANIA LUIGI LUCA	CONSIGLIERE		X
PASTORINO DANIELE	CONSIGLIERE	X	
PASTRENGO DANIELE	CONSIGLIERE	X	
ARAMINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
SOLE PAOLA	CONSIGLIERE		X
BIGNONE MARIA EMILIA	CONSIGLIERE		X
GRAMAGLIA ALFONSO	CONSIGLIERE	X	
BECCHIO ELIANA	CONSIGLIERE		X
PANIZZA LUIGINO	CONSIGLIERE		X
Totale		6	5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **DOSSA STEFANIA CAVIGLIA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **LANFRANCO ENRICO** nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) – COMPONENTE TASI - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 ed in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (T.A.S.I.), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 683, secondo cui il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, le aliquote della T.A.S.I., in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la T.A.S.I. è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il comma 676, secondo cui l'aliquota di base della T.A.S.I. è pari all'1 per mille ed il Comune ha facoltà, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, di ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- l'articolo 1, comma 678, della legge di stabilità (147/2013) il quale comporta che l'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 68 del 2014, poi dall'art. 1, comma 679, legge n. 190 del 2014, il quale testualmente dispone che "il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011".

VISTO l'articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare:

→ il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9 e ha stabilito che *per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota TASI e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento;*

→ il comma 10, che stabilisce che la base imponibile e' ridotta del 50 per cento: *0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre*

all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del D. Lqs. 14 marzo 2011, n. 23;

→ il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015;

→ il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

VISTO l'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017), ed in particolare il comma 42, lettera (a) il quale stabilisce che per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2015;

CONSIDERATO che con la TASI il Comune intende coprire, anche in quota parte, i costi relativi ai servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune o che non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale e quindi non ricompresi nei servizi a domanda individuale;

VISTO il "Regolamento comunale per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)", approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 15 del 09.09.2014 e modificato con delibera n. 18 del 27.07.2015;

VALUTATO che l'introito della TASI è destinato a copertura parziale delle spese inerenti i servizi indivisibili così come elencati all'art. 57 del vigente Regolamento comunale per la disciplina della IUC, previste nel Bilancio di Previsione 2017;

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 26.04.2016 con la quale sono state approvate le seguenti aliquote TASI vigenti per l'anno 2016:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	0,00 per mille
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	0,00 per mille
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;	0,00 per mille
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	0,00 per mille
Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	2,50 per mille
Abitazioni principali e relative pertinenze fabbricati classificati	2,00 per mille

in categoria A/1, A/8 e A/9	
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557	0,00 per mille
Altri immobili	0,00 per mille

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese correnti dei servizi indivisibili e al fine del mantenimento degli equilibri di bilancio, risulta necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2017 delle aliquote TA.S.I. vigenti, salvo per quelle fattispecie per cui l'art.1 comma 14 della Legge n. 208/2015 ha previsto l'esclusione dell'applicazione della TASI;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 5 comma 11 del D.L. n. 244 del 30.12.2016 con il quale è stato differito il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2017 da parte degli Enti Locali al 31.03.2017;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti prot. n. 1271/2017;

VISTO l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli preventivamente espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Leg. vo 18 Agosto 2000 n. 267 come modificato con D.L. n. 174/2012, in calce al presente atto;

Con voti unanimi favorevoli n. 6 , contrari nessuno, espressi per alzata di mano, da n. 6 presenti e votanti, astenuti nessuno;

D E L I B E R A

1. **DI CONFERMARE** per l'annualità 2017 le aliquote da applicare al Tributo per i Servizi Indivisibili (TA.S.I.), salvo per quelle fattispecie per cui l'art.1 comma 14 della Legge n. 208/2015 ha previsto l'esclusione dell'applicazione della TASI, come indicate nella seguente tabella:

<i>Tipologia imponibile</i>	<i>Aliquota</i>
Abitazioni principali e relative pertinenze (escluse categorie A/1-A/8-A/9)	0,00 per mille
Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;	0,00 per mille
Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture;	0,00 per mille
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;	0,00 per mille
Unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	0,00 per mille
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che	2,50 per mille

permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	
Abitazioni principali e relative pertinenze fabbricati classificati in categoria A/1, A/8 e A/9	2,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557	0,00 per mille
Altri immobili	0,00 per mille

2. di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° Gennaio 2017;

3. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TA.S.I. si rimanda al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 09.09.2014 e successive modifiche e/o integrazioni;

4. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi ad effettuare gli adempimenti necessari ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano , n. 6 su n. 6 votanti, astenuti nessuno;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Leg.vo 18 Agosto 2000 n. 267

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Magliolo, li 31/03/2017

F.to RAG. FINOCCHIO ANGELA

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Magliolo, li 31/03/2017

F.to DOTT. BUSSO RICCARDO

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to LANFRANCO ENRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA

PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni dal **28/04/2017**

Magliolo, li 28/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Diventa esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Magliolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Magliolo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

(DOTT.SSA STEFANIA CAVIGLIA)